



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. [REDACTED]/2015 RG promossa con ricorso in opposizione a D.I.

da

[REDACTED]  
con proc. avv.ti [REDACTED], come da mandato a  
margine dell'atto di opposizione

- opponente -

contro

[REDACTED]  
con proc. avv.ti Matteo Nerbi, Paolo Martini e [REDACTED] come da mandato in calce alla  
memoria di costituzione

- opposto -

in punto: opposizione a decreto ingiuntivo ;

discussa e decisa ex nuova formulazione art 429 c.p.c. all'udienza 12.1.2016

**FATTO e DIRITTO**

La [REDACTED] con ricorso depositato telematicamente il [REDACTED] ha opposto il DI n. [REDACTED] 2015 immediatamente esecutivo con cui il Tribunale di Venezia le ingiunge di pagare a [REDACTED] l'importo di € [REDACTED] oltre ad accessori e spese a titolo di tfr maturato all'esito di rapporto di lavoro avente ad oggetto a far data dal [REDACTED] incarico dirigenziale di [REDACTED] per il settore [REDACTED], cessato per effetto di licenziamento per g.m.o..

L'opposizione si fonda sull'estinzione per compensazione con controcredito risarcitorio invocato rispetto a condotte oggetto di giudizio cautelare pendente davanti al tribunale delle imprese, allo stato in fase cautelare.



L'ingiungente opposto si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata l' 11.9.2015 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

L'immediata esecutività, sospesa in via provvisoria *inaudita altera parte* con il decreto ex art 415 cpc, è stata "ripristinata" con ordinanza 1.10.2015.

La causa è stata istruita documentalmente e all' odierna udienza discussa oralmente.

#### **L' opposizione va rigettata**

A monte l'esistenza in sé del credito azionato con il ricorso per DI, costituito dal tfr, non è contestata e l' unica difesa dell' opponente è l' estinzione per compensazione con il controcredito risarcitorio invocato rispetto alle condotte oggetto di giudizio cautelare pendente davanti al tribunale delle imprese, allo stato in fase cautelare.

Secondo quanto già esposto nell' ordinanza 1.10.2015 il *tema decidendum* della controversia verte in via esclusiva su tale compensabilità e sulla connessa questione del coordinamento dei due giudizi, problematica sulla quale la Cassazione si è pronunciata:

- con sentenza n. 1695/2015 nei seguenti termini: *" La compensazione presuppone che, in ogni caso, ricorrano, i requisiti di cui all'art. 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili (o di facile e pronta liquidazione). Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che, nel corso del giudizio di cui si tratta, la parte interessata allegghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato nell'altro giudizio con l'efficacia di giudicato, né, comunque, alla cosiddetta "compensazione atecnica", perché essa non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica";*
- con orientamento prevalente (Cass. 9608/2013, 2480/2003, 580/2001, sia pure non univoco : contra Cass 23573/2013) nel senso che la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, escludendo espressamente, in tale ipotesi, la possibilità di sospensione sia della decisione sul credito oggetto della domanda principale, sia del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.;
- da ultimo in termini Cass. 20864/2015 e 21736/2015 richiamate dal difensore dell' opposto all' odierna udienza.



Nel caso di specie il controcredito risarcitorio prospettato da [REDACTED] non é né certo né liquido ed esigibile, bensì oggetto di separato giudizio in corso, allo stato in fase cautelare, e l' unica pronuncia ad oggi intervenuta, ossia l'ordinanza [REDACTED] pur pienamente favorevole ad [REDACTED] in punto *an debeatur*, non riscontra esistenza e quantificazione del conseguente credito [REDACTED] con specifico riguardo all'operato del [REDACTED] (al di là del ripetuto riferimento ad un repentino e drastico calo delle vendite subite da [REDACTED] manca, come peraltro proprio della fase cautelare, una precisa ricostruzione del quantum addebitabile al [REDACTED].

La compensabilità in questa sede va dunque esclusa, da cui il rigetto dell' opposizione con refusione all' opposto, in base alla soccombenza (cfr art 13 DL 132/2014 conv con L 162/2014) delle spese di lite – liquidazione come in dispositivo ex DM 55/2014.

**p.q.m.**

*contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta l' opposizione e conferma dunque il DI opposto, già esecutivo ex art 642 c.p.c.;
2. condanna l' opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in euro 4.500,00, di cui euro 30,00 per spese e il residuo per competenze professionali.

Così deciso in Venezia - udienza 12.1.2016 .

Il Giudice

